

TRIBUNALE DI CATANIA

VI SEZIONE CIVILE

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE ex art 67 e ss. D. lgs 12/01/2019 n.14**

Sig.ra Bertino Daniela

RELAZIONE O.C.C.

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CATANIA**

GESTORE DELLA CRISI:
DOTT.SSA LUCIANA CONSOLI

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

- la scrivente professionista dichiara che non sussistono le cause di incompatibilità di cui agli artt. 35 - comma 4-bis - e 35.1 del D. lgs 159/2011 e ss. mm. ii., non essendo legata da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati del Tribunale di Catania, e di non avere con gli stessi un rapporto di assidua frequentazione; si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.
- la scrivente professionista dichiara che non sussistono le cause di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 28 L.F. e dell'art. 11 del regolamento di cui al D.M. n. 202/2014 del Ministero della Giustizia. Si trova quindi nelle condizioni di indipendenza e terzietà richieste dall'incarico assunto, in quanto non è legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di ristrutturazione dei debiti, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- la scrivente professionista non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., ossia non è interdetta, inabilitata, fallita, né condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ai sensi dell'art. 2382 c.c.;
- la scrivente professionista non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- la scrivente professionista non è legata al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, non ha mai svolto né sta attualmente svolgendo attività professionali nei confronti del debitore.

Premessa

La sottoscritta dott.ssa Luciana Consoli iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Catania, n. iscrizione AA1794, nella qualità di Gestore della crisi e insolvenza delle imprese, incaricata dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Commercialisti Catania",

Premesso che:

- Il d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d'ora in poi anche "CCII"), art. 67 e ss., consente al consumatore sovraindebitato di presentare al Tribunale competente un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, piano da proporsi ai creditori;
- La signora Bertino Daniela, nata a Catania (CT) il 13.09.1973 CF BRTDNL73P53C351K, residente in Tremestieri Etneo via Giovanni Verga n. 21- 23 si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c) del CCII;
- Il consumatore sovraindebitato (d'ora in poi anche *ricorrente*), assistita dal proprio legale, avv.to Agata Samperi è entrata nella determinazione di sottoporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e s.s. del CCII per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versa;
- La stessa ha presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e s.s. del CCII all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania (di seguito OCC). L'istanza è stata protocollata in data 12.03.2024 al n. 65;
- Il 12.03.2024 il Referente dell'Organismo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014, ha comunicato la nomina della sottoscritta Gestore della crisi da sovraindebitamento di Bertino Daniela, la quale in pari data ha accettato l'incarico conferitole;

Si dà atto che

ai sensi del Decreto dell'Assessorato dell'Economia - Regione Sicilia - n. 38/2023 del 09/08/2023, ricorrendo il requisito previsto dall'articolo 3 ossia Isee inferiore a euro 40.000,00 (cfr. Isee Bertino Daniela all. 37), il debitore ha richiesto l'accesso alle provvidenze di cui al suddetto D.A. 38/2023 che prevede il riconoscimento in favore dell'OCC di un contributo nell'importo fisso (forfetario) di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per far fronte ai compensi e alle spese spettanti al detto Organismo.

Detto contributo è a fondo perduto.

Preso atto della superiore richiesta l'Occ, a norma dell'articolo 5 del suddetto decreto, in data 13/03/2024 e cioè entro il termine di giorni trenta dal ricevimento dell'Istanza presentata dallo stesso debitore, ha dato comunicazione a mezzo pec, all'Irfis (all. 38).

Nel rispetto dei termini di cui all'art. 6, e quindi entro 180 giorni dalla data di accesso del debitore alla procedura (si applica la sospensione feriale dei termini), l'Occ trasmetterà all'Irfis copia del ricorso per l'apertura della procedura e ciò contestualmente al deposito in tribunale, indicando il relativo numero di ruolo.

Tanto premesso, la scrivente Gestore della crisi rassegna la seguente

Relazione dell'OCC
ex art. 68 comma 2 d. lgs. n. 14/2019

1. Presupposti di ammissibilità

Come meglio verrà illustrato nel prosieguo della relazione, sussistono i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettere c) ed e) del CCII per l'ammissibilità alla procedura di ristrutturazione, relativamente alla *natura* del soggetto debitore. Non si sono evidenziate *condizioni soggettive ostative* di cui all'articolo 69 comma 1 del CCII per l'accesso alla procedura. In fatto la ricorrente:

- a. riveste la qualità di «**consumatore**»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali. In fatto:
 - la ricorrente da sempre svolge la propria attività di infermiera con contratto di lavoro subordinato;
 - dal 01/10/2016 lavora presso [REDACTED], con contratto a tempo indeterminato full time;
 - riveste la qualità di “consumatore” ai fini del presente procedimento. Al riguardo la signora Bertino dichiara che non vi sono debiti riconducibili ad attività di natura imprenditoriale e le obbligazioni sono state contratte esclusivamente per scopi personali e familiari;
- b. versa in uno stato di **sovradebitamento**, lo stato di insolvenza che si è manifestato con inadempimenti che dimostrano che la ricorrente non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c. non è stata esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda e non ha mai beneficiato dell'esdebitazione, come da dichiarazione resa dalla ricorrente (all. 23);

d. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Normativa vigente e contenuto della relazione

Ai sensi dell'articolo 67 comma 1 del CCII *il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.*

Il successivo comma 2 stabilisce che la domanda debba essere corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;*
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;*
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.*

L'art. 68, comma 2 stabilisce che alla domanda sia allegata una relazione dell'OCC che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.*

Il successivo comma 3 dell'articolo 68 dispone che la relazione debba indicare anche se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore ai fini della concessione del finanziamento.

L'articolo 70 comma 9 del CCII statuisce che quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria

Ai sensi del combinato disposto dei sopramenzionati articoli del CCII, la Relazione avrà il seguente contenuto:

- ✓ l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assunzione dei debiti (*successivo paragrafo 5*),
- ✓ Elenco di tutti i creditori, delle somme dovute e delle cause di prelazione (*successivo paragrafo 6*);
- ✓ ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni (*successivo paragrafo 7*);
- ✓ valutazione del merito creditizio (*successivo paragrafo 8*);
- ✓ l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti di straordinaria amministrazione (*successivo paragrafo 16*);
- ✓ consistenza e composizione del patrimonio (*successivo paragrafo 9*);
- ✓ entrate del debitore e del nucleo familiare con indicazione della spesa occorrente per il mantenimento (*successivi paragrafi 10 e 11*);
- ✓ la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione (*successivo paragrafo 18*);
- ✓ **Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** (*successivo paragrafo 13*);
- ✓ valutazione sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione dei beni (*successivo paragrafo 19*);
- ✓ indicazione presunta dei costi della procedura (*successivo paragrafo 14*);

3. Documentazione raccolta e analizzata

- Dichiarazioni fiscali: 730-2022, 730-2023, CU-2024 (all. 1-2-3);
- Buste paga da gennaio – agosto 2024 (all. 4-5);
- Visura terreni e fabbricati provincia CT alla data del 04/06/2024 (all. 6);
- Ispezione ipotecaria del 04/06/2024 (all. 7);
- Estratti conto Intesa San Paolo (all. 8);
- Estratti conto Unicredit (all. 9);
- Estratti conto Findomestic (all. 39);
- Certificazione del debito, Estratti di ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione del 13.03.2024, Adesione definizione agevolata (all. 10.1, 10.2, 10.3);



- Carichi pendenti presso l'ufficio tributi dei comuni di residenza ricevuta il 10.04.2024 (all. 11.1, 11.2, 11.3);
- Interrogazione Mettinconto – CRIF del 15/05/2024 (all. 12);
- Visura presso l'archivio della Centrale Rischi e Centrale Allarme Interbancaria tenuto da Banca D'Italia al mese di maggio 2024 (all. 13.1, 13.2);
- Atto di acquisto immobile di Tremestieri Etneo del 18.12/2019 (all. 14);
- Contratto di mutuo ipotecario Unicredit (all.15);
- Perizia immobile Tremestieri Etneo (all. 16);
- Contratto Finanziamento Findomestic e piano ammortamento (all. 17.1 e 17.2);
- Estratto conto corrente Banca Agricola Popolare di Ragusa intestato al coniuge saldo negativo (all.18);
- documento identità (all. 19);
- Certificato contestuale residenza stato di famiglia etc. (all. 20);
- Dichiarazione della ricorrente circa le cause del sovraindebitamento (all.21);
- Elenco spese mensili sostenute dalla ricorrente (all. 22)
- Autocertificazione di non esser stata esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda e di non aver beneficiato dell'esdebitazione (all. 23);
- Autocertificazione mancato compimento atti di straordinaria amministrazione nell'ultimo quinquennio (all. 23);
- Autocertificazione impossidenza beni mobili registrati - beni mobili di valore (all. 23);
- Dichiarazione di conformità all'originale dei documenti consegnati (all. 24);
- Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, presso il Tribunale (all. 25);
- Dichiarazioni PF Russo Roberto (all. 26, 27, 28, 29, 30);
- Ispezione presso P.R.A (all. 29);

la sottoscritta dichiara che tutta la documentazione elencata nel presente paragrafo e non allegata alla relazione è conservata agli atti presso il proprio studio ed è stata acquisita dal ricorrente (anche per il tramite dei propri consulenti) ovvero dalla sottoscritta Gestore della crisi. Ogni documento è pertanto immediatamente disponibile su richiesta di qualsiasi interessato avente diritto.

4. Informazioni di carattere generale sul debitore ricorrente ed il suo nucleo familiare

Alla luce della documentazione rinvenuta nel fascicolo di causa si presentano, di seguito, i dati anagrafici riassuntivi della ricorrente sovra-indebitata e del suo nucleo familiare.

Come esposto nelle premesse, la ricorrente è

- Bertino Daniela nata a Catania il 13/09/1973, codice fiscale BRTDNL73P53C351K residente in Tremestieri Etneo via Giovanni Verga n. 21

Come da certificato contestuale -di Stato di famiglia, di Stato civile, Anagrafico, di matrimonio- rilasciato dal Comune di Tremestieri Etneo il nucleo familiare è così composto:

- Ricorrente, Bertino Daniela
- Coniuge, [REDACTED] nato a [REDACTED] (CT) [REDACTED], c.f. [REDACTED]
- Figlio, [REDACTED] nato a Catania il [REDACTED] c.f. [REDACTED]

I predetti coniugi hanno optato per il regime patrimoniale di separazione dei beni.

5. Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assunzione dei debiti

Nell'anno 1999 La signora Bertino Daniela contraeva matrimonio, in regime legale di separazione dei beni, con il signor [REDACTED]. I coniugi andavano ad abitare a casa in affitto.

Nell'anno 2002 la ricorrente diveniva socia prenotataria di un alloggio per civile abitazione nella [REDACTED] società cooperativa per azioni a mutualità prevalente.

➤ Vicende legate all'acquisto della casa di abitazione in cooperativa edilizia

Al momento dell'adesione, alla Sig.ra Bertino veniva consegnato dagli amministratori della suddetta [REDACTED] un prospetto con il computo di massima del costo necessario alla realizzazione ed alla consegna dell'appartamento per civile abitazione (unico scopo dell'adesione alla suddetta Cooperativa), con un preventivo di spesa pari ad euro 123.645,25¹.

Nel corso del 2010, gli amministratori della Cooperativa comunicavano alla Sig.ra Bertino una maggiorazione del costo di ciascun alloggio sociale, dovuta- a detta degli amministratori della cooperativa edilizia- ad errori riguardanti il piano consuntivo finanziario. A seguito di tale rettifica, il costo finale di ciascuna abitazione ammontava ad € 194.323,51, al netto di IVA².

¹ In particolare, venivano chiesti ai soci della Cooperativa € 22.710,42 per l'acquisto del terreno; € 4.845,99 per le opere di urbanizzazione; € 2.316,70 per saldo oneri fiscali e tasse; € 4.907,60 per opere di urbanizzazione e saldo competenza tecniche sulle stesse; € 9.457,62 per saldo piano finanziario; € 1.938,39 per saldo opere di urbanizzazione; € 77.468,53 a titolo di mutuo e, in aggiunta, IVA ed interessi passivi, per un totale di € 123.645,25.

² In particolare, il mutuo a carico di ogni singolo socio era aumentato ad € 194.232,51; venivano, altresì, richiesti € 52.850,40 ed € 18.473,11 a titolo di integrazione a consuntivo.

Il suddetto aumento era approvato dall'Assemblea dei soci del 14.06.2010, cui partecipava anche la sig.ra Bertino.

Nel corso dei lavori edili venivano riscontrate difformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato durante la citata assemblea societaria.

Dalle suddette anomalie e dagli abusivismi appurati descendeva l'inevitabile rallentamento dei lavori. In particolare, si rendeva necessaria l'attuazione di un piano di demolizione, di ripristino dello stato dei luoghi e di ricostruzione del fabbricato.

La Sig.ra Bertino è stata costretta ad affrontare un procedimento penale, per il reato di abusivismo edilizio, conseguente alle summenzionate illiceità emerse nel corso della realizzazione degli alloggi³.

Alla luce di tali avvenimenti la sig.ra Bertino sospendeva i pagamenti delle proprie quote, subendo così la decisione del CDA di escluderla dalla cooperativa.

Poiché la cooperativa non ha provveduto a restituire la quota sociale, la signora Bertino ha avviato giudizio arbitrale per ottenere il riconoscimento delle somme spettanti.

Con lodo emesso il 14.04.2017 la Cooperativa edilizia "Adriana 86" (p.i. 02338610872), veniva condannata al pagamento in favore della sig.ra Bertino Daniela della complessiva somma di euro 69.284,17 (sessantanovecentottantaquattro/17), oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda di arbitrato sino al soddisfo; nonché al rimborso delle spese sostenute, liquidate in € 3.000,00. Venivano altresì liquidate le spese della procedura arbitrale in € 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a (all. 40).

Non essendo intervenuto alcun pagamento spontaneo da parte della cooperativa la signora Bertino ha avviato un giudizio di espropriazione immobiliare, iscritto innanzi il Tribunale di Catania al NRG 1473-2017 (all. 41).

Nel 2022 è stata dichiarata l'insolvenza della cooperativa, e nel 2023 sono stati nominati i commissari liquidatori nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. Lo scorso 9 febbraio 2024 è stato depositato il progetto di stato passivo in cui il credito della signora Bertino è ammesso in via chirografaria per euro 79.245,10 (all. 32).

Dal 2002 a causa delle vicende sopra descritte, i coniugi ed il loro figlio continuavano a sostenere le spese per l'affitto della casa di abitazione di euro 550,00 mensili

³ A seguito dell'accoglimento da parte del Comune di Mascalucia della domanda di condono edilizio, i soci sono stati sollevati da responsabilità penale.

Nell'ottobre 2017 i coniugi Bertino richiedevano un finanziamento di euro 20.903,00 a Intesa Sanpaolo da rimborsare in n. 60 rate da € 391,00. Lo scopo del prestito era reperire liquidità da destinare alla famiglia e ottenere la provvista per affrontare i costi della procedura di recupero delle somme a lei spettanti dalla Cooperativa (cfr all. 41 avvio esecuzione immobiliare). In quell'anno l'attività del signor [REDACTED] aveva subito una grave flessione (cfr. all. 26 Mod PF 2018 – redditi 2017)

Nel 2019, la ricorrente decideva di acquistare in proprio un appartamento con garage nel Comune di Tremestieri Etneo.

Ad ottobre di quell'anno richiedeva un finanziamento ad Agos Ducato spa (co-obbligato Russo Roberto) per estinguere il precedente finanziamento Intesa Sanpaolo (cfr. all. 8 estratto conto Intesa San Paolo, operazione del 10.10.2019, di accredito del finanziamento Agos e riversamento a Intesa San Paolo per estinzione anticipata, di euro 25.826,00) ed ottenere la liquidità necessaria per versare caparra per l'acquisto della casa. Importo finanziato euro 41.000,00, costo del finanziamento euro 57.994,00, importo rata euro 481,00 da restituire in n. 120 mesi.

A dicembre 2019 la ricorrente otteneva il mutuo ipotecario con la Banca Unicredit spa, importo mutuato € 104.000,00 da restituire in 20 anni in rate mensili da € 541,67 circa (pari al canone dell'appartamento condotto in locazione).

La ricorrente era certa di poter onorare i debiti assunti confidando sul reddito proprio e sul reddito, pur minimo, dell'attività del marito.

Negli anni 2018 e 2019 l'attività del [REDACTED] aveva mostrato segnali di ripresa, egli infatti aveva in parte appianato le perdite subite nell'anno 2017 e realizzato un reddito minimo (cfr. all. 27 Mod PF 2019 – redditi 2018 rigo RN1 euro 4.450,00 e all. 28 Mod PF 2020 - redditi 2019 rigo RN1 euro 5.259,00 [REDACTED]). Il suo reddito sarebbe stato sufficiente a coprire la rata del finanziamento Agos, mentre la ricorrente si sarebbe fatta carico del mutuo, la cui rata era equivalente al canone d'affitto dell'immobile condotto in locazione, oltre che del sostentamento della famiglia.

Inoltre, confidando di riscuotere a breve il credito vantato nei confronti della cooperativa edilizia “Adriana’86” avrebbe estinto anticipatamente il finanziamento Agos. A quel punto la famiglia avrebbe sostenuto esclusivamente la rata del mutuo.

Nel febbraio 2020 la ricorrente richiedeva un finanziamento a Findomestic Banca spa per estinguere finanziamento Agos, e per ottenere la liquidità necessaria a qualche piccolo lavoro di ristrutturazione sull'immobile acquistato e per il trasloco. Importo finanziato euro 56.000,00, costo del finanziamento euro 85.800,00, importo rata euro 715,00 da restituire in n. 120 mensilità.

Nel corso degli anni 2020 e 2021, a causa del covid, l'attività di commercio di auto usate del signor Russo Roberto, subiva gravi perdite (cfr. all. 29 Pf 2021 e all. 30 Pf 2022) ed i debiti cominciarono a gravare esclusivamente sulla signora Bertino. I debiti sono stati a lungo onorati, anche grazie al fatto

che durante gli anni del covid la ricorrente ha svolto lavoro straordinario e frutto di premi e incentivi per il suo lavoro di infermiera.

Nel 2021 la ricorrente riceveva atto di precesto per il saldo degli onorari maturati nel giudizio arbitrale svoltosi contro la cooperativa “Adriana’86”. In un primo momento era apparso che i legali avrebbero accettato un’offerta a saldo e stralcio di circa 5.000,00 - 6000,00 (cfr. all. 42 proposte rivolte ai professionisti). Così, nell’aprile 2021 rinegoziava il finanziamento Findomestic per procurare la provvista necessaria ad adempiere l’offerta formulata ai legali del lodo arbitrale. Importo finanziato euro 59.000,00, costo del finanziamento euro 89.580,00, importo rata euro 746,50 da restituire in n. 120 mensilità.

I legali hanno poi rifiutato l’offerta ed avviato una procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 114/2021 (all. 34). La debitrice ha chiesto ed ottenuto la conversione del pignoramento immobiliare, con versamento di una somma da versare in sostituzione delle cose pignorate ed il pagamento rateale tutt’ora in corso.

6. Elenco dei creditori e indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione

Dall’esame di tutte le informazioni reperite, della documentazione prodotta ed esibita su richiesta del Gestore della Crisi (elencata al paragrafo 3), la cui conformità all’originale è stata dichiarata dalla ricorrente (all. 25), si è potuto risalire alla tipologia ed all’entità dell’indebitamento che di seguito viene dettagliatamente elencato e descritto.

n. ord.	Creditore	Descrizione	Debito attuale
1.	Banca Agricola Popolare di ragusa	Fideiussore per saldo negativo c/c intestato al coniuge	9.866,16 €
2.	Prelios Credit Servicing	mutuo fondiario	96.675,00 €
3.	Banca Agricola Popolare di ragusa	garante mutuo chirografario	8.325,00 €
4.	Comune Tremestieri Etneo	imu	303,00 €
5.	Findomestic Banca spa	prestato personale	50.864,31 €
6.	Procedura esecutiva 114/2021	conversione pignoramento	3.973,32 €
Totale			170.006,79 €

Complessivamente l’esposizione debitoria ammonta ad € 170.006,79.

Tali posizioni debitorie corrispondono a quanto comunicato dal debitore, dai creditori o, in mancanza, a quanto evincibile dalle informazioni acquisite interrogando i sistemi di informazione creditizia (CRIF, Centrale Rischi della Banca d'Italia).

Inoltre non si escludono nuove posizioni maturande e maturate di cui la scrivente non ha contezza definitiva.

In ordine alle cause di prelazione:

N. ord. 1 – Euro 9.866,16 per saldo debitore sul conto corrente intestato al coniuge, signor Russo Roberto. Debito scaturente da garanzia personale da fideiussione prestata dalla signora Bertino. Chirografario;

N. ord. 2 – Euro 96.675,00 mutuo fondiario assistito da privilegio reale immobiliare, scaturente da ipoteca volontaria di I grado costituita sull’immobile descritto al successivo paragrafo 10;

N. ord. 3 – Euro 8.325,00 mutuo chirografario a nome di [REDACTED] Debito scaturente da garanzia prestata dalla signora Bertino. Chirografario;

N. ord. 4. – Euro 303,00 per tributi comunali, debito assistito da privilegio generale mobiliare ex articolo 2752 c.c.;

Credito n. ord. 5 – Euro 62.706,00 per prestito personale. Chirografario;

Credito n. ord. 6 – Euro 3.973,32 per compensi professionali, assistito da privilegio generale mobiliare ex art. 2751 co. 2 c.c.;

7. Ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni

Circa il comportamento della ricorrente, occorre analizzarne la condotta alla luce del concetto di diligenza così come disciplinato dall’art.1176 comma 1°c.c., il quale prevede che “*nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.*”, intendendo per diligenza “*l’impegno adeguato delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell’interesse del creditore*»; in particolare, la diligenza è quella tipica dell’uomo medio, da valutare in relazione alla specificità dell’obbligazione.

In merito alle ragioni della sopravvenuta incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la scrivente rileva che le cause dell’attuale situazione di sovraindebitamento, sono pressoché riconducibili alle vicende familiari come già illustrate nel precedente paragrafo 5. In primis l’aspettativa di riscuotere il credito vantato nei confronti della cooperativa edilizia “Adriana 86” che avrebbe consentito alla ricorrente di estinguere i finanziamenti anticipatamente. Aspettativa fin oggi disattesa, ancor più in seguito della dichiarazione di insolvenza della predetta cooperativa, intervenuta nell’anno 2022. A tal proposito si evidenzia che nello Stato Passivo della cooperativa in liquidazione coatta amministrativa,

depositato lo scorso febbraio'24, il credito della signora Bertino risulta ammesso in via chirografaria per la somma di euro 79.245,00 (all. 32).

In secondo luogo, le vicissitudini lavorative del coniuge che sin dall'anno 2020 non percepisce alcun reddito dall'attività di commercio di auto usate. La ricorrente si è dunque dovuta fare interamente carico del sostentamento del nucleo familiare, del mutuo e degli altri prestiti, delle spese legali per i procedimenti giudiziali frattanto intervenuti. Ella ha inoltre, di fatto, finanziato l'attività del coniuge, come si evince dalla fideiussione omnibus prestata nel 2005 (all. 43) sui rapporti finanziari intrattenuti con Banca Agricola Popolare di Ragusa: scopertura conto (par. 5 n. ordine 1), mutuo chirografario (par. 5 n. ordine 3).

Inoltre il conto corrente cointestato, acceso presso Intesa San Paolo, in uso alla famiglia e le cui entrate sono essenzialmente costituite dagli stipendi della ricorrente, è stato sovente utilizzato dal coniuge per effettuare pagamenti inerenti la propria attività⁴.

La signora Bertino, grazie anche al reddito percepito durante il periodo pandemico, ha profuso *energie lavorative e mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse dei creditori*, tant'è che ha continuato a pagare con regolarità tutti i suoi obblighi mensili: il mutuo, le rate per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, le rate derivanti dalla conversione del pignoramento ed il finanziamento Findomestic. Solo di recente ha interrotto il pagamento di questi ultimi due, anche perché, concluso il periodo della pandemia, il suo stipendio si è notevolmente ridimensionato.

Circa la condotta della ricorrente, tenendo a mente il già citato articolo art. 1176 c.c. primo comma, il livello di diligenza richiesto è quello dell'uomo medio. Si tenga a mente che la sig.ra Bertino svolge l'attività di infermiera, lavoro altamente qualificato ma ben distante dalle dinamiche finanziarie. Peraltro la ricorrente lavora presso una struttura privata, con turni di lavoro spesso superiori alle consuete otto ore, non si comprende dunque come possa recarsi allo sportello bancomat più volte al giorno fare prelevamenti o provvedere alle frequenti transazioni per come evidenziate dagli estratti conto esaminati.

⁴ Cfr. all. 36 addebiti su c/credito intestata a Russo ed appoggiata sul conto cointestato del 04/06/2024 di euro 595,00 e del 07/06/2024 di euro 80,00 per pagamenti ad agenzia disbrigo pratiche). Si vedano inoltre le seguenti movimentazioni bancarie:

- C/C cointestato Intesa san Paolo, addebito del 14/03/2019 di euro 7.915,66 per acquisto autovettura Audi A1 destinata alla vendita;
- C/C presso Unicredit spa intestato a Bertino Daniela bonifico del 04/06/2021 di euro 7.000,00 in favore di Russo Roberto.

Diversamente la condotta del marito assume carattere ben più grave in quanto questo, quale operatore del commercio di auto, nella gestione delle finanze proprie e familiari, avrebbe dovuto applicare una diligenza qualificata, commisurata all'attività da questo quotidianamente esercitata, così come espressamente richiesto all'art. 1176 c.c. secondo comma "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

La signora Bertino, resa edotta di tale incedere, ha tagliato le due tessere bancomat e le due carte di credito appoggiate al conto aperto presso intesa San Paolo. A richiesto la chiusura del suddetto conto cointestato ed acceso un conto "Postepay" presso Poste Italiane spa ed un unico bancomat ad uso esclusivo della ricorrente su cui dallo scorso luglio è canalizzato il suo stipendio.

8. Valutazione del merito creditizio

l'articolo 68 comma 3 del CCII dispone che la relazione debba indicare anche se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore ai fini della concessione del finanziamento.

Il merito creditizio va valutato, tenuto conto dell'importo necessario al debitore e al suo nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare,
- importo assegno sociale, reperito per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- scala di equivalenza ISEE.

Si sono ordinati i finanziamenti dal meno recente al più recente in base alla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Per ciascun finanziamento si è calcolato il reddito a disposizione del debitore del quale l'Istituto Finanziatore avrebbe dovuto tener conto al fine della concessione del prestito. Si riportano di seguito i relativi calcoli:

Finanziamento n. 1

Ente Finanziatore	Agos Ducato spa
Data finanziamento	08/10/2019
(A) Assegno sociale anno 2019 (fonte Inps)	€ 496,16
Componenti del nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE valida al 2024	2,04
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità 0,5	0
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$	€ 1.012,17
(E) Reddito mensile netto del sovraindebitato (12 mensilità)	€ 2.255,17
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 391,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F = G)	€ 852,00
(H) Rata mensile del finanziamento concesso	€ 481,00
(I) Residua disponibilità post rata mensile di finanziamento (G-H = I)	€ 371,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio	SI

I dati sopra esposti evidenziano che l'Istituto di credito erogante il finanziamento ha valutato correttamente il merito creditizio

Finanziamento n. 2

Ente Finanziatore	Unicredit spa
Data finanziamento	18/12/2019
(A) Assegno sociale anno 2019 (fonte Inps)	€ 496,16
Componenti del nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE valida al 2024	2,04
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità 0,5	0
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$	€ 1.012,17
(E) Reddito mensile netto del sovraindebitato (12 mensilità)	€ 2.255,17
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 481,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F = G)	€ 762,00
(H) Rata mensile del finanziamento concesso	€ 542,00
(I) Residua disponibilità post rata mensile di finanziamento (G-H = I)	€ 220,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio	SI

I dati sopra esposti evidenziano che l'Istituto di credito erogante il finanziamento ha valutato correttamente il merito creditizio

Finanziamento n. 3

Ente Finanziatore	Findomestic Banca spa
Data finanziamento	04/02/2020

(A) Assegno sociale anno 2020 (fonte Inps)	€ 498,15
Componenti del nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE valida al 2024	2,04
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità 0,5	0
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$	€ 1.016,23
(E) Reddito mensile netto del sovradebitato (12 mensilità)	€ 1.988,00
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 542,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F = G)	€ 429,77
(H) Rata mensile del finanziamento concesso	€ 715,00
(I) Residua disponibilità post rata mensile di finanziamento (G-H = I)	-€ 285,23

Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio **NO**

I dati sopra esposti evidenziano che l'Istituto di credito erogante il finanziamento ha assunto una condotta che ha dato origine alla situazione di sovra indebitamento. In fatto, Findomestic banca s.p.a. ha consesso il prestito ad un soggetto già onerato della rata del mutuo, che dunque non era in grado di pagare una rata superiore a 429,00 euro.

Finanziamento n. 4

Ente Finanziatore	Findomestic Banca spa
Data finanziamento	09/04/2021
(A) Assegno sociale anno 2021 (fonte Inps)	€ 498,64
Componenti del nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE valida al 2024	2,04
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità 0,5	0
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$	€ 1.017,23
(E) Reddito mensile netto del sovradebitato (12 mensilità)	€ 2.263,17
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 542,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F = G)	€ 703,94
(H) Rata mensile del finanziamento concesso	€ 746,00
(I) Residua disponibilità post rata mensile di finanziamento (G-H = I)	-€ 42,06
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio	NO

Il sopradetto prestito scaturisce dalla rinegoziazione del precedente. Grazie ad un maggior reddito netto della ricorrente ed alla rata sostanzialmente immutata, il rapporto rata reddito si riequilibra. Anche in seguito alla rinegoziazione il creditore non ha correttamente valutato il merito creditizio.

9. Consistenza e composizione del patrimonio

9.1 Patrimonio immobiliare

La ricorrente, è titolare del diritto di proprietà sui seguenti immobili:

I. Immobili siti nel Comune di RIPOSTO

Diritto di proprietà per 1/16 degli immobili censiti presso l’Agenzia delle Entrate -Catasto Fabbricati - del Comune di Riposto come di seguito graficamente rappresentati:

Dati identificativi				Dati di classamento				
Fgl.	Part.IIa	Sub	Ubicazione	Cat.	Cl.	Consistenza	Superficie	Rendita
12	478	6	Strada Malpassoti 8 s.n.	C/6	3	21 mq	21 mq	41,21 €
12	478	10	Strada Malpassoti 8 s.n.	A/2	3	5,5 vani	97 mq	255,65 €

Per la corretta determinazione del valore degli immobili si è individuato il valore medio risultante dall’applicazione dei valori minimi e massimi tratti dalla Banca dati dell’Agenzia delle Entrate quotazioni OMI, riferiti al II semestre 2023.

Provincia: CATANIA

Comune: RIPOSTO

Fascia/zona: Suburbana/CARRUBBA CORRIDONI ARCH

Codice di zona: E3

Microzona catastale n.: 6

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	normale	570	840	L	1,9	2,7	L
Abitazioni di tipo economico	normale	400	600	L	1,4	2,1	L
Autorimesse	normale	320	480	L	1,2	1,8	L
Box	normale	405	600	L	1,6	2,4	L
Ville e Villini	normale	630	940	L	2,2	3,2	L



Per le rimesse, cat. catastale C/6, applicando gli importi medi desunti dai parametri OMI alla superficie catastale pari a mq 21 vengono evidenziati i seguenti valori:

Valore quotazione OMI rimessa cat. catastale C/6 - **euro 659,53**

Per le abitazioni civili, applicando gli importi medi desunti dai parametri OMI alla superficie catastale pari a mq 97 vengono evidenziati i seguenti valori:

Valore quotazioni OMI abitazione civile cat, catastale A/2 - **euro 4.274,06**

II. Immobili siti nel Comune di TREMESTIERI ETNEO

Diritto di proprietà per l'intero degli immobili censiti presso l'Agenzia delle Entrate -Catasto Fabbricati - del Comune di Tremestieri Etneo come di seguito graficamente rappresentati:

<i>Dati identificativi</i>				<i>Dati di classamento</i>				
Fgl.	Part.IIa	Sub	Ubicazione	Cat.	Cl.	Consistenza	Superficie	Rendita
5	2385	11	via Giovanni Verga 21/23	A/2	6	4,5 vani	86 mq	418,33 €
5	2385	15	via Giovanni Verga 19	C/6	5	21 mq	21 mq	59,65 €

Gli immobili sono gravati da ipoteca volontaria di I grado concessa a garanzia del mutuo.

Gli immobili sono soggetti a pignoramento (verbale trascritto il 24/02/2021) e procedura esecutiva immobiliare n. 114/2021.

Il valore di stima degli immobili è tratto dalla perizia redatta dall'ing. [REDACTED] c.t.u. nominato dal G.E. dottor Francesco Lentano nella procedura esecutiva immobiliare n. 114/2021, valore già decurtato della riduzione del 15% per assenza di garanzia per vizi del bene a vendersi:

Lotto 1 (Appartamento): Valore dell'immobile al netto della riduzione **€ 94.622,00**

Lotto 2 (garage): Valore dell'immobile al netto della riduzione **€ 14.280,00**

III. Immobili siti nel Comune di BRONTE

Diritto di enfiteusi per 1/12 degli immobili censiti presso l'Agenzia delle Entrate -Catasto Terreni- del Comune di Bronte come di seguito graficamente rappresentati:

Dati identificativi		Dati di classamento					
Fgl.	Part.IIa	Qualità classe	superficie (ha I are I ca)			Reddito dominicale	Reddito agrario
115	114	U	-	08	05	-	-

IV. Immobili siti nel Comune di BRONTE

Diritto di proprietà per 1/6 degli immobili censiti presso l’Agenzia delle Entrate -Catasto Terreni- del Comune di Bronte come di seguito graficamente rappresentati:

Dati identificativi		Dati di classamento					
Fgl.	Part.IIa	Qualità classe	superficie (ha I are I ca)			Reddito dominicale	Reddito agrario
68	157	U	-	08	83	-	-

Non è stato possibile procedere alla stima dei sopra descritti terreni, neanche facendo ricorso ai Valori Agricoli Medi pubblicati sul bollettino regionale per la provincia di Catania utilizzati nell’ambito delle procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree non edificabili, poiché la visura non evidenzia il tipo di coltura.

Considerata l’esiguità della superficie di detti terreni, trattandosi di una quota indivisa in una percentuale piuttosto modesta (rispettivamente 8,33 % del diritto di enfiteusi e 16,67% del diritto di proprietà), la scrivente ritiene trascurabile il valore di realizzo.

9.2 Patrimonio mobiliare

Da visura presso il Pubblico Registro Automobilistico non risultano veicoli intestati alla ricorrente.

La signora Bertino non risulta essere proprietaria di beni mobili registrati né possiede beni di valore, titoli partecipazioni, depositi bancari o altri titoli similari, come dalla stessa dichiarato (all.23).

10. Analisi della situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare

In merito alla situazione reddituale della ricorrente si rappresenta che elle lavora come infermiera con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la [REDACTED] sin dal 1° ottobre 2016, con anzianità di servizio presso altra azienda dal 2 ottobre 2006 (cfr. data ass. convenzionale in ciascuna busta paga).

Si riporta di seguito la serie storica dei redditi percepiti fin dall'anno 2019, come risultanti dalle dichiarazioni fiscali presentate.

Anno	Mod. fisc.	Imponibile lordo	imponibile Netto	RMMN
2019	730-2020	27.516,00 €	21.803,00 €	1.816,92 €
2020	730- 2021	30.128,00 €	23.860,00 €	1.988,33 €
2021	730-2022	35.561,00 €	27.158,00 €	2.263,17 €
2022	730-2023	34.220,00 €	26.185,00 €	2.182,08 €
2023	CU 2024	30.702,00 €	24.174,00 €	2.014,50 €

Il Reddito Medio Mensile Netto (RMMN) percepito nei tre anni precedenti è pari a euro 2.153,00. Per il corrente anno 2024 di riporta l'importo dello stipendio netto per come risultante nelle buste paga, da gennaio ad agosto.

Lo stipendio medio mensile percepito nei primi otto mesi del corrente anno 2024 è stimato in euro 2.100,00 circa, considerato che la ricorrente percepisce la tredicesima mensilità.

Quanto ai rimanenti familiari conviventi si precisa che il signor [REDACTED] (marito della ricorrente) è imprenditore - commerciante di auto usate. Egli ha autorizzato il deposito delle dichiarazioni fiscali e dei propri estratti conto bancari che attestano lo stato di crisi, prossimo all'insolvenza, in cui versa la sua attività e l'incapacità di contribuire alle necessità della famiglia. Egli ha dichiarato che gestirà autonomamente le proprie entrate/uscite, e non graverà ulteriormente sul bilancio del nucleo familiare. Il figlio [REDACTED] ha appena conseguito la maturità. La madre provvede al suo mantenimento.

11. Indicazione di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare

Per determinare la quota di **reddito da destinare alla ristrutturazione dei debiti del consumatore** la sottoscritta ha dapprima individuato il reddito mensile del nucleo familiare, coincidente con il reddito prodotto dalla ricorrente (cfr. paragrafo 10), ed a questo ha dedotto quanto necessario al sostegno economico dello stesso.

Nella tabella che segue viene rappresentato il fabbisogno familiare autocertificato (all. 22) dalla ricorrente riportante il dettaglio delle spese ricorrenti, sostenute mensilmente, e strettamente necessarie al mantenimento suo e del figlio

SPESA MENSILI DICHIARATE

- Alimenti e bevande	500,00 €
- Abbigliamento e calzature	50,00 €
- Spese condominiali	50,00 €
- Utenze (acqua telefono, etc.)	77,00 €
- Rata mutuo	541,90 €
- manutenzione ordinaria dell'immobile	30,00 €
- Riscaldamento ed energia elettrica	160,00 €
- Spese sanitarie	70,00 €
- Trasporto, assicurazione auto, bolli e carburanti	200,00 €
- Istruzione	80,00 €
- Altri beni e servizi	40,00 €
Totale	1.798,90 €

La valutazione della congruità delle spese autocertificate dalla debitrice sulla base dei possibili parametri applicabili (utilizzando a titolo indicativo i parametri di cui all'art. 283 CCII, tenuto conto di quanto contenuto all'art. 268, comma 4, CCII, ovvero dei dati ISTAT o ISEE) è stata effettuata in base all'orientamento del competente Tribunale, tenendo comunque conto delle spese maggiormente rilevanti e la documentazione utile a comprovare l'incomprimibilità delle stesse.

Si è ritenuta idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale⁵ moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159")⁶, in base a cui il reddito idoneo ad assicurare il dignitoso tenore di vita di un nucleo familiare composto di due membri è non inferiore a euro 908,94.

⁵ L'assegno sociale per l'anno 2024 è pubblicato nella circolare Inps n. 1/2024 ed è stato fissato in 6.947,33 euro annui, per 13 mensilità da 534,41 euro l'una. L'importo riparametrato su base mese è pari a 578,94 euro

⁶

Scala di equivalenza n.f. 2 componenti	1,57
Maggiorazione per figli dopo il secondo	-
Maggiorazione per figli minori	-
Maggiorazione per soggetti disabili	-
Maggiorazione per prestazioni residenziali	-
Scala di equivalenza applicata	1,57

12. *Reddito disponibile da destinare al ripianamento dei debiti*

Il reddito disponibile da destinare alla ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato determinato sottraendo le somme percepite mensilmente, alla spesa media mensile dichiarata dalla ricorrente. Si è individuata la quota mensile di reddito in euro 753,81:

REDDITO NETTO N.F. (+)	2.100,00 €
SPESA MEDIA MENSILE DICHiarATA (-)	1.200,00 €
Differenza	900,00 €
RATA MUTUO (-)	541,59 €
REDDITO DA DESTINARE PROPOSTA (=)	358,10 €

Il TFR sino ad oggi maturato ed accantonato presso il datore di lavoro viene posto a garanzia della corretta esecuzione del piano. La ricorrente con la sottoscrizione della presente relazione si impegna fin d'ora a non richiedere anticipazioni della liquidazione per tutta la durata della fase esecutiva del piano.

13. *Piano di ristrutturazione dei debiti*

Sulla base dell'esposizione debitoria e del patrimonio prontamente liquidabile, la ricorrente, con l'ausilio dell'OCC, ha formulato una proposta di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento delle rate del mutuo ipotecario secondo le originarie pattuizioni contrattuali, dunque anche successivamente all'estinzione del procedimento di ristrutturazione, fino a naturale scadenza del piano di rateazione. Prevede inoltre lo stralcio del 70% dei rimanenti crediti, chirografari, con percentuale di soddisfo pari al 30%.

n. ordine	Creditore	Descrizione	Debito attuale
1	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA.	Garanzia prestata su saldo debitore c/c	9.866,16 €

Credito chirografario scaturente da fideiussione omnibus prestata in favore del coniuge [REDACTED] per saldo debitore su conto corrente. Se ne prevede il rimborso nella misura del 30%.

n. ordine	Creditore	Descrizione	Debito attuale
2	PRELIOS SPV SERVICING	Mutuo fondiario	96.675,00 €

Reddito idoneo ad assicurare un dignitoso tenore di vita da scala di equivalenza ISEE: € 578,94 X 1,57 = € 908,94

Credito privilegiato a seguito di ipoteca volontaria di I grado. Se ne prevede il rimborso secondo il piano di rateazione originariamente pattuito. Pertanto i relativi pagamenti proseguiranno anche successivamente all'estinzione del procedimento di ristrutturazione, fino a naturale scadenza del piano di rateazione.

n. ordine	Creditore	Descrizione	Debito attuale
3	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	Garanzia prestata su mutuo chirografario	8.325,00 €

Credito chirografario scaturente da fideiussione omnibus prestata in favore del coniuge [REDACTED]
[REDACTED] per mutuo chirografario. Se ne prevede il rimborso nella misura del 30%.

n. ordine	Creditore	Descrizione	Debito attuale
4	COMUNE TREMESTIERI ETNEO	Imu	303,00 €

Credito assistito da privilegio generale mobiliare di grado 20 ex articolo 2752 c.c. ult. comma. Se ne prevede la degradazione al chirografo con il rimborso nella misura del 30%, in assenza di beni mobili suscettibili di valutazione economica su cui far valere il privilegio.

n. ordine	Creditore	Descrizione	Debito attuale
5	FINDOMESTIC BANCA SPA	Prestito personale	50.864,31 €

Credito chirografario. Se ne prevede il rimborso nella misura del 30%.

n. ordine	Creditore	Descrizione	Debito attuale
6	PROCEDURA ESECUTIVA 114/2021	Conversione pignoramento	3.973,32 €

Credito chirografario. Se ne prevede il rimborso nella misura del 30%.

Il piano di ristrutturazione prevede la soddisfazione remissoria e dilatoria dei debiti tramite il pagamento di complessivi € 23.713,60 (di cui € 21.999,54 quale sorte capitale ed € 1.714,06 € quali interessi d'ammortamento) da corrispondersi in n. 72 rate mensili di € 329,36. La rata mensile è comprensiva degli interessi da ammortamento calcolati al tasso di interesse legale del 5%. Prevede altresì il regolare pagamento delle rate del mutuo per tutta la durata della procedura per sovra indebitamento.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
proposto ai sensi dell'articolo 67 comma 1 del CCII

Piano ammortamento al tasso di interesse legale del 5%

n. ord.	Creditore	Debito attuale	Percentuale soddisfo	Quota capitale	Quota interessi	Totale	Importo rata
1	Banca Agricola Popolare di Ragusa	9.866,16 €	30%	2.959,85 €	230,61 €	3.190,46 €	44,31 €
3	Banca Agricola Popolare di Ragusa	8.325,00 €	30%	2.497,50 €	194,59 €	2.692,09 €	37,39 €
4	Comune Tremestieri Etneo	303,00 €	30%	90,90 €	7,08 €	97,98 €	1,36 €
5	Findomestic Banca spa	50.864,31 €	30%	15.259,29 €	1.188,91 €	16.448,20 €	228,45 €
6	Proc. Es. 114/2021	3.973,32 €	30%	1.192,00 €	92,87 €	1.284,87 €	17,85 €
				21.999,54 €	1.714,06 €	23.713,60 €	(A) 329,36 €
2	Prelios Credit Servicing	96.675,00 €	pagamento rate mutuo come da piano ammortamento				(B) 541,59 €
							TOTALE (A+B) 870,95 €

Il piano prevede inoltre quanto segue:

- **il pagamento in prededuzione delle spese di procedura (escluso OCC)**, con inizio dei pagamenti a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa ed entro un massimo di diciotto mesi (ovvero dodici mesi nell'ipotesi venga riconosciuto il contributo Irfis);
- **l'accantonamento in prededuzione delle spese dell'OCC**, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa ed entro un massimo di diciotto mesi (ovvero dodici mesi nell'ipotesi venga riconosciuto il contributo Irfis);
- **il pagamento dei rimanenti creditori**, dal diciannovesimo mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa (ovvero dal tredicesimo mese nell'ipotesi venga riconosciuto il contributo Irfis), per consentire il pagamento/accantonamento delle spese in prededuzione, con versamento effettuato dalla ricorrente all'Iban dei creditori;
- **l'apertura di un libretto intestato alla procedura e vincolato all'ordine dell'OCC** su cui saranno accantonate le rate ad esso destinate;
- I pagamenti/accantonamenti saranno effettuati con **cadenza mensile** a cura della ricorrente all'Iban che verrà comunicato ai creditori;
- **le spese di registrazione/trascrizione della sentenza di omologazione**, saranno a carico della ricorrente, e saranno sostenute all'atto dell'omologa secondo le indicazioni del Gestore della Crisi. Non incideranno sul timing dei pagamenti e non decureranno l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori;

- **le spese di gestione del libretto** saranno a carico della ricorrente e saranno versate su richiesta del Gestore della crisi. Le suddette spese non incideranno sul timing dei pagamenti e non decureranno l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori.

In aggiunta Il TFR, maturato e maturando, ed accantonato presso il datore di lavoro, viene posto a garanzia della corretta esecuzione del piano. La ricorrente con la sottoscrizione della presente relazione si impegna fin d'ora a non richiederne anticipazioni.

Inoltre in caso di soddisfacimento, anche parziale, del credito vantato dalla signora Bertino nei confronti [REDACTED] in liquidazione coatta amministrativa il ricavato sarà destinato all'estinzione anticipata del piano di ristrutturazione dei debiti. La ricorrente con la sottoscrizione della presente relazione si impegna fin d'ora a fornire al gestore della crisi costanti aggiornamenti sugli esiti del procedimento.

14. Indicazione dei costi presunti della procedura

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, lettera d), la relazione dell'OCC deve contenere l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Dette spese per complessivi euro 7.651,88 - ovvero 5.151,88 in caso di ottenimento del contributo Irfis - sono rappresentate da:

- **Contributo unificato** per l'iscrizione al ruolo del procedimento pari ad euro 98,00 + euro 27,00;
- **compenso per l'OCC** (compreso il Gestore della crisi), determinato ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 202/2014, sulla base dei dati dell'attivo e del passivo rilevati e stabilito tra le parti in modo concordato (cfr all. 44). Il suddetto costo è interamente prededucibile ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera a) del CCII. Importo residuo da corrispondere euro 6.000,00 (già comprensivi di Iva ed al netto degli anticipi già ricevuti); ovvero 3.500,00 in caso di ottenimento del contributo Irfis;
- **compenso per l'assistenza legale** nell'ambito della procedura per sovraindebitamento, deducibile nei limiti del 75% del credito accertato ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera b) del CCII. Il suddetto costo è stabilito tra le parti in modo concordato in complessivi euro 1.235,84 (già comprensivo di oneri di legge). Se ne ammette in prededuzione il 75% pari a euro 926,88;
- **spese di registrazione** sentenza di omologazione, nella misura fissa di euro 200,00;
- **spese di trascrizione** nel caso di omologa, stimate in euro 400,00 circa.

15. Sintesi del piano di ristrutturazione e fabbisogno finanziario

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario per tutta la durata della fase esecutiva, necessita dell'ulteriore fabbisogno finanziario di euro 32.906,60 così rateizzati:

- Al deposito del ricorso in Tribunale pagamento contributo unificato e bolli come quantificati al precedente paragrafo 14;
- All'atto dell'omologa pagamento delle spese di registrazione e trascrizione come stimate al precedente paragrafo 14;
- nell'ipotesi non venga riconosciuto il contributo Irfis dal mese successivo all'omologa, e fino al diciottesimo mese successivo, pagamento/accantonamento spese in prededuzione come quantificate al precedente paragrafo 14;
- nell'ipotesi venga riconosciuto il contributo Irfis dal mese successivo all'omologa, e fino al dodicesimo mese successivo, pagamento/accantonamento spese in prededuzione come quantificate al precedente paragrafo 14;
- dal diciannovesimo mese successivo all'omologa (ovvero dal tredicesimo mese nell'ipotesi venga riconosciuto il contributo Irfis) inizio pagamenti come da piano di ristrutturazione.

16. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.

A seguito delle verifiche e dei resoconti effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dall'istante, la scrivente non ha rilevato l'esistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni, come risulta anche da attestazione sottoscritta dalla signora Bertino (all. 23).

17. Valutazione circa l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dall'analisi della documentazione, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente cui è stato espressamente formulata la domanda, allo stato non risultano atti di disposizione del patrimonio del debitore impugnati dai creditori.

18. Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Si è già fornita, nel corso della presente relazione, indicazione della documentazione depositata a corredo della domanda, degli ulteriori documenti messi a disposizione dalla debitrice e di quelli acquisiti dalla scrivente. La sottoscritta ha esaminato tutta la documentazione esibita che ritiene

completa e attendibile ed ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati.

Si allega alla presente relazione la dichiarazione di conformità all'originale dei documenti prodotti, firmata dalla signora Bertino (all.25).

19. Valutazione sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi dell'articolo 70 comma 9 del CCII, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

La valutazione sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata avendo riguardo non soltanto al valore attribuito all'attivo patrimoniale, ma alla realistica probabilità di realizzo.

Andrebbero, altresì, valutati i tempi che decorrono tra l'inizio della procedura di liquidazione e l'eventuale vendita, ancorché in seno alla procedura per sovra indebitamento.

Nel caso in esame, la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria va fatta considerando che gli immobili descritti al punto II del paragrafo 9, sono gravati da ipoteca ed il valore di realizzo nell'ipotesi liquidatoria, andrebbe riconosciuto al creditore ipotecario.

Dato che il piano formulato prevede la restituzione in quota capitale di euro 21.999,54 si può affermare che i crediti possano essere soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Tanto la sottoscritta riferisce sull'incarico conferitole, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, integrazioni ed esibizione della documentazione fin qui acquisita.

La presente relazione si compone di numero 27 pagine.

Catania, 18.09.2024

Il Gestore della crisi
Dott.ssa Luciana Consoli